



COMUNE DI MADIGNANO

Regolamento per l'adozione di spazi verdi e la donazione di elementi di arredo urbano da parte di soggetti privati

(Approvato con delibera di C.C. n° 017 del 29 Aprile 2011)

Il Sindaco
Virginio Venturelli

Il Segretario Comunale
Fausto Ruggeri

INDICE

- Articolo 1. Finalità
- Articolo 2. Oggetto e disciplina
- Articolo 3. Prescrizioni di carattere generale
- Articolo 4. Obblighi generali assunti dal Concessionario
- Articolo 5. Cartellonistica
- Articolo 6. Durata della Convenzione
- Articolo 7. Facoltà ed obblighi diversi
- Articolo 8. Responsabilità
- Articolo 9. Contenzioso
- Articolo 10. Oneri tributari e fiscali
- Fac-simile convenzione

Articolo 1 - Finalità

1. Il Comune di Madignano, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani rappresentano dei beni collettivi e quindi di pubblico interesse, con il presente regolamento intende normare eventuali disponibilità alla manutenzione di spazi, giardini, aiuole, rotonde di proprietà o di competenza comunale, nonché atti di donazione di elementi di arredo urbano, da parte di soggetti privati.

Articolo 2 - Oggetto e disciplina

1. L'adozione delle aree verdi ha per oggetto l'assegnazione a privati cittadini, associazioni, ditte commerciali, ecc., di spazi ed aree verdi di proprietà o competenza comunale in cui prevedere l'inserimento di elementi di arredo urbano.
2. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione con ogni singolo interessato che ne faccia richiesta
3. Ciascuna convenzione dovrà essere corredata da una scheda tecnica, ove in linea di massima, dovranno essere precisati: il bene oggetto dell'adozione, gli interventi previsti, le delimitazioni planimetriche, i modi e tempi di esecuzione di tutte le operazioni, le modalità di manutenzione, conservazione e ripristino, nonché ogni altro elemento tecnico utile alla corretta e funzionale gestione dell'oggetto della concessione.

Articolo 3 - Prescrizioni di carattere generale

1. L'adozione si applica su tutte le aree verdi presenti sull'intero territorio comunale, e per le quali l'Amministrazione Comunale, all'atto della presentazione della richiesta di adozione, abbia interesse a concederle in affidamento.
2. A carico del soggetto richiedente la gestione delle aree verdi, si prevedono interventi di sfalcio, irrigazione, concimazione, diserbo infestanti, pulizia ed eventualmente lavorazioni del terreno, risemina dei tappeti erbosi, collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi; potature.
3. L'inserimento dell'arredo urbano, panchine, cestini gettacarte, fioriere, ecc. potrà avvenire su tutte le aree, piazze, vie, giardini, ecc. del territorio comunale, ove l'Amministrazione abbia interesse al convenzionamento della donazione.

Articolo 4 - Obblighi generali assunti dal Concessionario

1. La parte che adotta lo spazio o l'area verde, individuata ai sensi dell'art. 2, è tenuta ad eseguire, a proprio carico, i lavori di conservazione, manutenzione, ecc., come elencati nella scheda tecnica, con i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta e puntuale esecuzione degli interventi previsti.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o aggiunta, che non sia già contemplata nella scheda tecnica, dovrà essere sottoposta all'Ufficio Tecnico comunale e preliminarmente autorizzata.

Articolo 5 - Cartellonistica

1. Il concessionario potrà avvalersi della facoltà di segnalare l'adozione e la presa in carico dell'area, collocando all'interno della stessa e nella posizione che riterrà più opportuna, previo nulla osta del Comune, cartelli in cui sia riportato il seguente tipo di dicitura: "La manutenzione di questa area è stata affidata dal Comune di Madignano alla ditta/cooperativa/associazione ecc. con sede in..... tel....."
2. La quantità di cartelli, le misure, i materiali con cui questi saranno realizzati dovranno essere concordate con l'Ufficio Tecnico comunale, che rilascerà nulla osta. In ogni caso le dimensioni dei cartelli, che dovranno riportare il logo del Comune, non dovranno essere superiori a : mt. 1,00 di larghezza, mt. 0,80 di altezza compresa l'altezza degli elementi di sostegno.
4. Sugli arredi urbani donati, il Comune si farà carico di apporre una targhetta riportante il nome del donatore (cittadino, ditta, società, ente o associazione).

Articolo 6 - Durata della Convenzione

1. La durata della convenzione, per l'adozione delle aree verdi, non può superare cinque anni, decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa, e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi all'ufficio competente del Comune prima della scadenza.

2. Ogni competenza in merito alle convenzioni singole ed ai rinnovi è attribuita alla Giunta Comunale, che provvede con propria deliberazione.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento nonché per inadempienza contrattuale.
4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.
5. La durata della convenzione, regolante le donazioni di arredi urbani, è legata allo stato di conservazione e funzionalità dell'arredo elargito, ovvero, nel caso di ditte ed associazioni, sino alla presenza nel territorio comunale delle stesse.
6. Nel momento in cui il bene donato, effettuate le normali manutenzioni e/o riparazioni (a carico del Comune) verrà dichiarato fuori uso dall'Ufficio Tecnico comunale, si informerà anche il concessionario che potrà sostituire il bene mantenendo la priorità rispetto ad eventuali altre richieste.

Articolo 7 - Facoltà ed obblighi diversi

1. L'area verde data in affidamento o gli arredi urbani donati al Comune conservano la destinazione ad uso pubblico.
2. Previo assenso dell'Ufficio Tecnico comunale, è consentito al concessionario di migliorare lo spazio/area verde con elementi decorativi e di abbellimento a proprio esclusivo carico.
3. Non è ammessa la sub- concessione dell'attività *commerciale*, la stessa è comunque operante limitatamente al periodo di concessione dell'area di cui al presente regolamento.
4. Nel caso dovessero rendersi necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte dell'amministrazione comunale o di imprese, ditte e enti erogatori di servizi, il concessionario dovrà, a seguito di semplice comunicazione dell'ufficio comunale competente, consentire l'esecuzione dei lavori e senza nulla pretendere nel caso in cui l'area, in conseguenza dei lavori eseguiti, dovesse subire modificazioni o alterazioni.
5. E' fatto divieto assoluto di sub-concedere la convenzione e di consentire pubblicizzazioni ad altri soggetti, essendo la convenzione stipulata in modo esclusivo con il concessionario.

Articolo 8 - Sanzioni

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento lavori e di manutenzione dell'aree concesse e delle strutture, richiedendo se del caso, gli interventi ed i lavori ritenuti necessari.
2. Qualora venga rilevata l'abusiva alterazione dei luoghi, il Comune assegnerà, ove l'abuso possa essere rimosso, un congruo termine per il ripristino e nel caso di perdurante inosservanza ed inadempienza la Convenzione verrà revocata, ed il Comune provvederà alla esecuzione dei lavori di ripristino, con onere a totale carico del concessionario.

Articolo 9 - Contenzioso

1. Ogni controversia, che non comporti la decadenza della Convenzione così come previsto dall'art. 8, verrà definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione la competenza sarà del Tribunale territorialmente competente.

Articolo 10 - Oneri tributari e fiscali

1. La convenzione sarà redatta in forma di scrittura privata soggetta a registrazione.
2. Ogni onere per bolli, registrazione, diritti ecc. sono a carico della parte che adotta.

Fac-simile Convenzione (allegata al Regolamento per l'adozione di spazi verdi e la donazione di elementi di arredo urbano da parte di soggetti privati - Delibera C.C. n° 17 del 29 aprile 2011)

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, nella sede comunale,

TRA

Il Comune di Madignano (CR) (Partita IVA... .), rappresentato da _____, domiciliato per la carica _____, il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Madignano, da qui in avanti denominato Comune.

E

La ditta/associazione _____ rappresentata dal legale rappresentante signor _____, con sede in _____ via _____, da qui in avanti denominato Concessionario.

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta Comunale, numero _____ in data _____, esecutiva a sensi di legge, è stato approvato lo schema di Convenzione da stipulare tra il Comune e il Concessionario per la presa in affidamento, la gestione e la manutenzione dell'area verde sita in _____ come evidenziato nell'allegata planimetria;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale numero _____ in data _____, esecutiva a sensi di legge, con la quale veniva approvata la bozza di Convenzione.

Visto il Regolamento per l'adozione da parte di soggetti privati di spazi verdi nella città di Madignano approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Concessionario, con la stipula della presente Convenzione, si impegna a prendere in affidamento e gestione l'area descritta in premessa, così come si trova nello stato attuale, e si impegna all'esecuzione di tutti i lavori e servizi descritti nell'allegata scheda tecnica.

Articolo 2

1. Il Concessionario si fa carico di eseguire tutti i lavori e servizi a titolo gratuito, senza nulla pretendere in cambio dal Comune.
2. Il Comune autorizza il Concessionario all'installazione di cartellonistica, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione e dall'art. 5 del Regolamento.

Articolo 3

1. La durata delle presente convenzione è stabilita in anni _____ a partire dal _____ sino al _____ rinnovabile, con analogo atto, a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi all'ufficio competente del Comune almeno 30 giorni prima della scadenza.
2. Il Comune si riserva il diritto di cessare i rapporti stabiliti con la presente convenzione in qualunque momento, in caso di inadempienza da parte del concessionario degli obblighi previsti dal Regolamento e della presente Convenzione.

Articolo 4

1. Il Concessionario può avvalersi della facoltà di pubblicizzare l'adozione e la presa in carico dell'area, collocando all'interno dell'area stessa e nella posizione che riterrà più opportuna, cartelli in cui sia riportato il seguente tipo di dicitura: " La manutenzione di questa area è stata affidata dal Comune di Madignano a _____, con sede in _____ via _____ tel _____ .

2. La quantità di cartelli, le misure, i materiali con cui questi saranno realizzati dovranno venire concordate con l'Ufficio tecnico comunale, che rilascerà nulla osta. In ogni caso detti cartelli dovranno avere le dimensioni massime seguenti: mt.1,00 di larghezza, mt. 0,80 di altezza. Andranno montati su supporti che offrano adeguata resistenza, realizzati in materiale antinfortunistico con spigoli arrotondati e non andranno collocati in pozione tale da arrecare danni o infortuni alle persone. Non dovranno inoltre costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale.
3. Ciascun cartello dovrà riportare sul lato sinistro, in alto, il logo dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

1. La durata della Convenzione viene stabilita in anni _____ e potrà essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi all'ufficio competente del Comune almeno 30 giorni prima della scadenza.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della presente Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento.

Articolo 6

1. L'area e/o l'arredo affidati al Concessionario, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, conserverà per tutta la durata della Convenzione stessa, la destinazione pubblica e nessun utilizzo esclusivo è consentito al Concessionario.
2. Nel caso dovessero rendersi necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte del comune o di imprese, ditte e enti erogatori di servizi, il concessionario dovrà a seguito di semplice comunicazione dell'ufficio comunale competente, consentire l'esecuzione dei lavori e senza nulla pretendere nel caso in cui l'area, in conseguenza dei lavori eseguiti, dovesse subire modificazioni senza alcun onere per il concessionario.
3. E' fatto divieto assoluto di sub-concedere la convenzione e di consentire pubblicizzazioni ad altri soggetti , essendo la convenzione stipulata in modo esclusivo con il concessionario.

Articolo 7

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento lavori e di manutenzione dell'aree concesse e delle strutture, richiedendo se del caso, gli interventi ed i lavori ritenuti necessari.
2. Qualora venga rilevata l'abusiva alterazione dei luoghi con l'esecuzione di lavori difformi da quando indicato nell'allegata scheda tecnica o senza permesso da parte del Comune, quest'ultimo assegnerà, ove l'abuso possa essere rimosso, un congruo termine per il ripristino e nel caso di perdurante inosservanza ed inadempienza la Convenzione verrà dichiarata nulla ed il Comune provvederà alla esecuzione dei lavori ed opere di ripristino, con onere a totale carico del concessionario.
3. In caso di mancato inizio dei lavori e degli interventi entro mesi due dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune provvederà a diffidare il Concessionario invitandolo ad iniziare o a concludere gli interventi entro un tempo assegnato. In caso di inottemperanza della diffida, la convenzione si intenderà automaticamente decaduta.

Articolo 8

1. Ogni controversia, che non comporti la decadenza della Convenzione così come previsto dall'art. 8, viene definita in via conciliativa tra le parti.

Articolo 9

1. Allo scadere della presente convenzione l'area verde dovrà essere restituita al Comune nelle migliori condizioni di manutenzione.

Articolo 10

1. La presente Convenzione sarà redatta in forma di scrittura privata soggetta a registrazione.
2. Ogni onere per bolli, registrazione, diritti ecc. sono a carico della parte che adotta.
3. La presente convenzione sarà redatta in forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso.